



67324-

Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

VISTO l'articolo 1, 29, 30 e 34, della legge 13 dicembre 2010, n. 220;

VISTE le delibere CIPE n. 2 del 6 marzo 2009 e la n. 70 del 31 luglio 2009;

VISTI gli accordi in sede di Conferenza Stato Regioni del 12.02.2009 e del 20.04.2011;

VISTO il decreto n. 55870 del 03.12.2010 con il quale è stata autorizzata, per il periodo dal 19.01.2010 al 18.09.2010, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 17.02.2010, in favore di un numero massimo di 25 lavoratori della società COOPERATIVA ARCHEOLOGIA, in forza presso unità produttive site in diverse aree regionali, così suddivisi:

- 21 lavoratori per il periodo dal 19.01.2010 al 31.01.2010;
- 18 lavoratori per il periodo dall'01.02.2010 al 28.02.2010;
- 20 lavoratori per il periodo dall'01.03.2010 al 31.03.2010;
- 25 lavoratori per il periodo dall'01.04.2010 al 18.09.2010.

VISTO l'accordo intervenuto in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in data 13.09.2011, relativo alla società COOPERATIVA ARCHEOLOGIA per la quale sussistono le condizioni previste dalla normativa sopra citata, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa;

VISTI gli assensi delle Regioni Lazio (27.09.2011), Lombardia (28.09.2011), Piemonte (20.09.2011), Puglia (24.02.2012), Sicilia (22.11.2011) e Toscana

M. Rosa
[Signature]

[Signature]



67324-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(21.09.2011) che si sono assunte l'impegno all'erogazione della propria quota parte del sostegno al reddito che sarà concesso in favore dei lavoratori dipendenti dalla società COOPERATIVA ARCHEOLOGIA., in conformità agli accordi siglati presso il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali;

VISTA l'istanza di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, presentata dall'azienda COOPERATIVA ARCHEOLOGIA;

RITENUTO, per quanto precede, di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati;

DECRETA

ART.1

Ai sensi dell'articolo 1, comma 30, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è autorizzata, per il periodo dal 19.09.2011 al 31.12.2011, la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, definito nell'accordo intervenuto presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in data 13.09.2011, in favore di un numero massimo di 39 lavoratori della società COOPERATIVA ARCHEOLOGIA, dipendenti presso le sedi di:

- Firenze – 22 lavoratori;
- Roma – 8 lavoratori;

Home  *mev*

R



67 324 -

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

- Palermo – 3 lavoratori;
- Piazza Armerina (EN) – 2 lavoratori;
- Milano – 2 lavoratori;
- Riva presso Chieri (TO) – 1 lavoratore;
- Mottola (TA) – 1 lavoratore.

Sul Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione viene imputata l'intera contribuzione figurativa e il 60 % del sostegno al reddito spettante al lavoratore calcolato secondo la vigente normativa.

Il predetto trattamento è integrato da un contributo, a carico del FSE – POR regionale, connesso alla partecipazione a percorsi di politica attiva del lavoro di misura pari al 40% del sostegno al reddito.

In applicazione di quanto sopra, gli interventi a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione sono disposti nel limite massimo complessivo di euro 148.082,70 (centoquarantottomilaottantadue/70).

Matricola INPS: 30112199951

Pagamento diretto: NO

*M
Yone me*

R



67324-

Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

ART. 2

L'onere complessivo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e Formazione, pari ad euro 148.082,70 (centoquarantottomilaottantadue/70), è posto a carico del Fondo sociale per l'Occupazione e Formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

ART. 3

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie, individuato dal precedente articolo 2, l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministro dell'Economia e delle Finanze.



67324-

*Il Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali*
DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.lavoro.gov.it

Roma, 31 LUG. 2012

F.to Il Ministro del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Elsa Fornero

F.to Ministro dell'Economia
e delle Finanze
Vittorio Umberto Grilli

Fornero *mei* *Grilli*

MD